

N. R.G. 5/2021

ANGELO DE REMIGIS



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Giudice Delegato

designato alla trattazione della procedura iscritta al n. R.G. 5/2021;

letta l'istanza di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012* presentata da DE REMIGIS ANGELO e la documentazione allegata;

vista la relazione dell'Avv. Serena Ramoni, nominata in data 25 febbraio 2020 quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento;

ritenuta la propria competenza territoriale risiedendo il debitore a Valle Castellana (TE), come da documenti agli atti;

considerato che DE REMIGIS ANGELO ha dichiarato di essere allo stato pensionato e ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge *per tabulas* dalle procedure esecutive in essere nonché tenuto conto del fatto che la parte principale del consistente indebitamento deriva dalle garanzie prestate in favore della figlia per l'iniziativa commerciale dalla stessa intrapresa, come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 14 *ter* L. n. 3/2012 ;

ritenuto, altresì, che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato, Avv. Serena Ramoni, la quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, delle operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, dell'inesistenza di atti impugnati dai creditori, chiarendo che il debitore non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione;

ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7, comma 2, della L. 3/2012 e che si può, quindi, concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata *ex art. 14 ter*, comma 3;

osservato che, a fronte di un indebitamento complessivo di circa € 180.000,00, il debitore propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente nella disponibilità derivante da procedure esecutive immobiliari, quote di beni immobili, un'autovettura salvo quanto appresso specificato in ordine alla stessa, nonché la somma di € 4.800,00 da corrispondersi in 48 rate mensili da € 100,00 ciascuna a partire dalla apertura della liquidazione da parte del sig. Alessandro Olivieri, genero del debitore e che pure ha sottoscritto la domanda, con esclusione dei beni mobili non pignorabili, delle somme percepite come contributo di autonoma sistemazione e di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia;

ritenuto, in relazione agli emolumenti mensili percepiti del debitore, che rientra tra i poteri-doveri del giudice l'individuazione del limite di quanto occorra al mantenimento suo e della propria famiglia e che, rispetto alle esigenze di sostentamento indicate da DE REMIGIS ANGELO (unico componente del proprio nucleo familiare), le voci e l'ammontare delle spese indicate, come riscontrate dall'OCC nella relazione particolareggiata, appaiono congrui fatta eccezione per le disponibilità giacenti sul conto corrente intestato al ricorrente che, in quanto tali, devono confluire nella procedura di liquidazione del patrimonio e non possono esserne escluse atteso che, salve le limitazioni e le autorizzazioni concesse dal giudice, detta procedura investe "tutti i beni" del debitore;

considerato che, a mente dell'art. 14 *quinquies*, co. 2 lett. e), L. n. 3 del 2012 il giudice "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a utilizzare alcuni di essi" e che, ai sensi dell'art. 14 *nonies*, la liquidazione dei beni deve avvenire tramite procedure competitive e mediante adeguate forme di pubblicità, per cui la richiesta del debitore in relazione alla autovettura Suzuki modello Jimmy tg. CD228ZX appare giustificata dovendosi disporre al contempo che il nominando liquidatore provveda, senza indugio, a dare adeguata pubblicità all'offerta di acquisto formulata dal sig. Olivieri;

considerato che, a tenore dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, L. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio "*Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*" (art. 14 *quinquies*, comma 2) e che l'imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive "*sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*", deve intendersi come riferita alla durata dell'intera procedura concorsuale atteso che difetta nella struttura del procedimento qualsivoglia provvedimento di omologa della liquidazione;

rilevato che l'art. 15, comma 8, L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di OCC già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di DE REMIGIS ANGELO *ex art. 14 ter* L. 3/2012;

nomina liquidatore l'Avv. Serena Ramoni;

DISPONE

che, sino al momento della chiusura della procedura e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

SOSPENDE

la procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 67/2011 pendente innanzi al Tribunale di Teramo limitatamente ai beni di proprietà esclusiva o alle quote di beni di proprietà di DE REMIGIS ANGELO e dispone il conseguente prelievo della corrispondente parte delle somme disponibili sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva, previa liquidazione da parte del GE dei compensi spettanti al delegato e agli eventuali ausiliari; e altresì,

DISPONE

che il contratto di cessione del quinto della pensione concluso da DE REMIGIS ANGELO con Futuro Compass S.p.A. non sia opponibile alla procedura e sia, per l'effetto, inefficace a far data dalla pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

che il liquidatore:

- 1) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012;
- 2) provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012;
- 3) predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive e, in particolare,

4) provveda, senza indugio, a pubblicizzare adeguatamente e per almeno 30 giorni l'offerta di acquisto formulata dal sig. Olivieri in relazione alla autovettura Suzuki modello Jimmy tg. CD228ZX e indicata nella domanda in esame per un importo pari a euro 1.500,00;

5) preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;

5) relazioni semestralmente al Giudice sulle attività svolte;

che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, lett. f), L.n.3/2012, avuto riguardo alle esigenze di sostentamento indicate dal debitore nella domanda in esame e alla situazione personale e familiare del medesimo, sussistano le condizioni per autorizzare DE REMIGIS ANGELO a trattenere dagli emolumenti mensili percepiti la somma di **€ 1.800,00 mensili per le spese personali e familiari**, quindi complessivamente € 21.600,00 annui, con l'obbligo di versare alla procedura la differenza residua, per la durata di quattro anni dal deposito del presente provvedimento e salvo differente successiva determinazione, sentito il liquidatore che dovrà tra l'altro procedere a verifica circa l'effettivo importo dei redditi futuri percepiti dal ricorrente;

che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. e), L.n.3/2012, avuto riguardo alle ragioni indicate dal debitore nella domanda in esame, sussistano le condizioni per autorizzare DE REMIGIS ANGELO ad utilizzare la **autovettura Suzuki modello Jimmy tg. CD228ZX**;

ORDINA

la pubblicazione per estratto della domanda della debitrice e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno;

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione fatta eccezione per l'autovettura Suzuki modello Jimmy tg. CD228ZX giusta la predetta autorizzazione;

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto sui beni immobili eventualmente compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Teramo.

Ascoli Piceno, 06/04/2021

II GIUDICE DELEGATO

dott.ssa Francesca Calagna